


REGOLAMENTO
DI SUA MAESTÀ

PER LA REALE AMMINISTRAZIONE

DELLE TORRI

DEL REGNO DI SARDEGNA.



IN CAGLIARI,

NELLA STAMPERIA DI DON BACHISIO NIEDDU.

CARLO EMANUELE

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;
 DUCA DI SAVOJA, DI MONFERRATO, D'AOSTA,
 DI CIABLESE, DI GENEVESE, E DI PIACENZA;
 PRINCIPE DI PIEMONTE, E D'ONEGLIA; MAR-
 CHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, DI SUSÀ, D'I-
 VREA, DI CEVA, DEL MARO, D'ORISTANO, E
 DI SESANA; CONTE DI MORIANA, DI GENEVA,
 DI NIZZA, DI TENDA, D'ASTI, D'ALESSANDRIA,
 DI GOCEANO, DI ROMONTE, DI NOVARA, DI
 TORTONA, DI VIGEVANO, E DI BOBBIO; BA-
 RONE DI VAUD, E DI FAUSSIGNI; SIGNORE DI
 VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DI
 LUMELLINA, E DI VALLESESA; PRINCIPE, E
 VICARIO PERPETUO DEL SAGRO ROMANO IMPERO
 IN ITALIA.



A tutela della salute pubblica,
 come de' Littorali, e Sudditi
 di codesto Regno dalle invasio-
 ni de' Barbareschi, alla quale fu
 ordinato dalla provvida atten-
 zione d'uno de' Sovrani Nostri
 Predecessori lo stabilimento, ed Amministrazione
 Reale delle Torri, Ci ha anche eccitati ad

4

indirizzare tempo a tempo varie disposizioni al più regolare maneggio di quest' Azienda, ed al migliore Impiego de' dritti ad essa applicati, giacchè pagandosi da tutti gli Ordini di Persone per il vantaggio della comune sicurezza, chiamano la protezione del Principe a vegliare, che sieno ben amministrati, e convertiti al vero oggetto della loro imposizione, d'impedire gli sbarchi, ed incursioni clandestine, e prevenire le conseguenze.

Resti però in questi ultimi anni viemaggiori i pericoli, pei frequenti attentati, e le forze cresciute degl' infesti Corsari, nel mentre che pensammo a disporre sul mare nuove difese colla protezione di Legni armati, abbiamo anche stimato di richiamare a disamina il complesso della suddetta Amministrazione, da cui vengono suppeditati i mezzi a sostenere il più valido interno riparo, per accertarla in modo corrispondente ad una sì delicata, e grave materia. Ed essendoci perciò fatto rendere presente lo stato della medesima, a fronte delle provvidenze successivamente emanate per lo buon' ordine, e regolamento di essa, dovemmo riconoscerne una parte ineseguita, ed altra decaduta dalla primiera osservanza, onde deter-

5

determinati di ristabilirla, e provvedervi con altrettanta efficacia, quanta ne esigono le presenti circostanze, abbiamo fatte riunire le disposizioni, come sopra, di tempo in tempo uscite, ed aggiungerne alcune altre analoghe, o conseguenti, sicchè rimesse le cose in vero sistema economico, ed assicurato in ogni modo il disimpegno di tutte le parti di buon maneggio, possa promuoversi la più vigile esatta difesa, e venga così riempito il fine di codesta utilissima istituzione. Quindi di Nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, stabiliamo, ed Ordiniamo come in appresso.

CAPO PRIMO.

Degli Ufficiali della Real Amministrazione

LA Real Amministrazione delle Torri, cui presiede il Nostro Vicere, continuerà ad essere regolata, e maneggiata dai tre Am-

6

ministratori ordinarij, e ad avere il Contadore, Segretario, e Clavario, oltre il Sindaco, e Portiere per il Capo di Cagliari, ed il Pagadore, e Scrivano per quello di Sassari sotto le direzioni dell' Amministratore, o suo Sostituito, che deve colà risiedere.

I I.

Il Contadore, e Segretario in Cagliari, e lo Scrivano di Sassari saranno, come per l'avanti, provvisti con Regie Patenti, e così pure il Pagadore di Sassari; ma gli Amministratori, e Clavario verranno estratti a sorte dalle Borse de' Matricolati de' rispettivi Stamenti.

I I I.

La revisione di tali Borse si farà ogni due anni per estrarre i nomi de' Defunti, e surrogarvi altri; nè sarà permesso, fuori di tale opportunità, d'infaccolare chicchessiasi. Si avrà pure special avvertenza, che non si ammettano in dette Borse, se non Soggetti, ne' quali si riconoscano le qualità richieste a ben amministrare, senza il concorso delle quali saranno

7

ranno nè anche accettati i Sostituiti degli Assenti, od altramente impediti.

I V.

E quelli, che verranno tempo a tempo favoriti dalla sorte per gli accenati Impieghi, non potranno altra volta goderne, se non quattro anni dopo compita la loro Amministrazione.

C A P. I I.

Degli Amministratori.

I.

DI due in due anni verrà estratto dalle Borse de' Matricolati di ciascuno dei tre Stamenti Ecclesiastico, Militare, e Reale, un Soggetto ad amministrare per parte del proprio Stamento; E quelli, che la sorte avrà favoriti, in caso di assenza, od altra legittima causa, potranno, conformemente al fin qui praticato, esercire l'Ufficio per Sostituito, in cui

8

cui concorrano, come sopra, le qualità necessarie, ed il gradimento del Nostro Vicerè.

IV.

Due di detti Amministratori saranno del Capo di Cagliari, ed il terzo di quello di Sassari, il quale dovrà ivi esercire per se l' Impiego, od anche per Sostituto ne' casi suddetti d'assenza, od altra legittima causa, destinandone pur uno a Cagliari a fare le sue veci,

III.

Tosto che saranno eletti, dovranno prestare nella solita forma il giuramento di ben amministrare il loro Ufficio, e di esattamente osservare il disposto dal presente Regolamento.

V.

Avranno perciò special carico non solo di soddisfare dal proprio canto a tutte le incombenze loro imposte, ma di vegliare, eziandio attentamente affinchè vi si compisca dagli altri Uffiziali dell' Amministrazione, che
saranno

9

faranno loro subordinati, con riconoscere di quando in quando i Libri, e le altre Scritture dell' Azienda per rilevare se sieno tenute nella forma prescritta.

V.

Due volte per ciascuna settimana saranno in obbligo d'unirsi nelle Camere destinate in servizio dell' Amministrazione nel Palazzo del Vicerè, nelle quali dovranno in cadun giorno intervenire ad ore determinate il Contadore, ed il Segretario, e sempre che sia d'uopo, anche il Clavario, per dar pronto corso agli affari, e compiere alle rispettive obbligazioni.

VI.

Nell' ultima congrega d'ogni mese, si farà anche intervenire il Capitano delle Torri, per render conto di tutto ciò, che sarà occorso relativamente alle medesime, di che il Segretario farà in obbligo di estenderne memoria nel Registro delle Sessioni, e quando nulla fosse accaduto di rimarco, dovrà egualmente farne constare in detto Registro.

B

VII. Nel-

V I I.

Nelle accennate congreghe settimaniere si faranno dagli Amministratori seguire le entrate di Cassa de' fondi, che il Clavario avrà esatti dall' ultima congrega, e nel tempo stesso si effettueranno i pagamenti, che occorrono, e dove faccia d'uopo per l'uno, o l'altro oggetto, si congregheranno eziandio espressamente.

V I I I.

Così faranno al primo giorno non feriato di cadun mese per le paghe da corrispondersi agli Artiglieri, e Soldati, ed ogni quadrimestre anche agli Alcaidi, onde non abbiano a soffermarsi nelle Città, ed avranno altresì attenzione, affinchè non s'intrattengano in viaggio più del dovere.

V I X.

Avranno special cura di maneggiarsi in modo, che la Cassa trovi sempre in istato di far fronte ai pagamenti più premurosi, come quelli degli Stipendj degli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati preposti alla custodia, e servizio del-

le

le Torri, e successivamente alle altre spese necessarie.

X.

Invigileranno perciò alla riscossione delle debiture nelle rispettive scadenze, sia dalli Arrendatori, in caso di arrendamento, come dalle Città, Ville, Incontrade, e Partiti obbligati verso l'Amministrazione, facendo al Vicerè nelle occorrenze le loro rappresentazioni per compellire i morosi, e conseguire il pagamento, senza che sia in loro facoltà di accordar proroghe, se non col permesso del medesimo Vicerè, a seconda de' primi stabilimenti di quest' Azienda.

X I.

I Mandati per le spese, prima d'essere presentati alla Firma del Vicerè, come si dirà a suo luogo, dovranno sottoscriversi dagli Amministratori, dopo d'averli esaminati, e riconosciuti a dovere, e giusta il prescritto dal presente Regolamento.

B 2

XII. Sarà

X I I.

Sarà loro pensiero di procurarsi tempo a tempo i più vantaggiosi partiti, sia per gli arrendamenti de' redditi ne' suoi casi, come per le spese di riparazioni, o costruzioni di nuove Torri, e simili, a fine di deliberarle al miglior offerente.

X I I I.

A misura del bisogno, o delle opportunità, faranno seguire le provviste d'Armi, Munizioni, Artiglierie, attrazzi, ed altri generi occorrenti in servizio dell'Amministrazione, o per subasta, o ad economia, come potrà essere di maggior vantaggio all'Azienda, ordinando poi in iscritti al Clavario di ritirarle ne' Magazeni.

X I V.

Sulle istanze del Capitano, o Tenenti delle Torri, ovvero degli Alcaldi, ed altri Capi delle medesime, faranno spedire gli ordini opportuni per le somministrazioni de' generi, de' quali si riconoscerà abbisognare ciascuna di dette

dette Torri, ed avranno cura di farle passare alla loro destinazione per Terra, o per Mare, a seconda delle occasioni più favorevoli, che si presenteranno.

X V.

Sarà anche loro incarico di far trasportare dalle Torri le Artiglierie, Armi, ferro, attrazzi, ed altre robe, che si fossero rese fuori di servizio, per farne seguire la vendita, ed il rimpiazzamento.

X V I.

Compiranno in somma a tutte le parti d'un vero economico maneggio d'Azienda, procurando egualmente d'avvantaggiare i redditi, come di evitar le spese superflue, e conseguire anche nelle necessarie i possibili risparmi, sempre sotto gli ordini, e le direzioni Superiori del Nostro Vicerè.

X V I I.

Oltre le ricognizioni di Cassa infra prescritte, ogni tre mesi, sarà in arbitrio del Nostro Vicerè,

Vicerè, ed Amministratori di farne seguir al-
tre impensate, anzi vogliamo, che lo faccia-
no di tempo in tempo, per assicurarsi, se
trovifi in effettivo, o nelle specie il fondo,
che esister deve nella medesima.

XVIII.

Finalmente gli Amministratori non potran-
no percevere lo stipendio del secondo anno
del loro maneggio, se non dopo che si sa-
ranno resi, e riconosciuti i Conti dello scaduto
biennio.

C A P. III.

Del Contadore.

I.

IL Contadore, il quale dovrà recarsi egual-
mente che il Segretario ogni giorno alle
ore, che verranno stabilite, all' Ufficio dell'
Amministrazione per dar corso agli Affari, e
compiere

compiere alle sue incombenze, servirà di Con-
trollo al Segretario, al Clavario, ed alla Cas-
sa, tenendo il doppio de' seguenti Registri.

- Primo. Del Libro Mastro di Categorie.
2. Delle quitanze spedite dal Clavario.
3. De' Mandati di pagamento.
4. Dell' entrata, ed uscita di Cassa.
5. Ruolo degli Alcaidi, Artiglieri, e
Soldati delle Torri.
6. Inventaro delle robe, e generi esistenti
ne' magazeni.
7. Libro del Caricamento, e Scaricamento
del Clavario.
8. Altro per il Pagadore di Saffari.
9. Degli Ordini per l'entrata, e rispettiva
distribuzione delle robe provviste,
ed esistenti ne' magazeni.
10. Inventaro delle Artiglierie, Armi, e
Munizioni esistenti in ciascuna Torre;
e Libro corrente di Caricamento, e
Scaricamento degli Alcaidi, ed altri,
che fanno da Capo nelle medesime.
11. Finalmente i Libri de' conti del Clava-
rio di Cagliari, e Pagadore di Sas-
fari.

I I.

Il Libro delle categorie sarà intavolato, e tenuto nella stessa forma, che verrà infra prescritta per il Segretario, dovendosi tempo a tempo rapportare i fondi esatti, e i pagamenti, che si faranno, siccome pure le Giunte, e Basse degli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati, a misura, che le medesime si faranno date.

I I I.

I Mandati, e quitanze de' Pagamenti dovranno essere presentati al Contadore, il quale esaminerà gli uni, e le altre per riconoscere se sieno a dovere, ed a seconda del presente regolamento; nel qual caso, scritturate prima la sostanza nel rispettivo Registro, vi farà il vista, senza cui non potranno le quitanze rimettersi alle parti, nè pagarsi i Mandati dal Clavario, ed ove incontri qualche difficoltà, dovrà rappresentarla agli Amministratori.

I V.

Prima però di dar corso a simili quitanze, e Mandati, il Contadore ne farà il rapporto al
Libro

Libro delle Categorie nella stessa forma ordinata per il Segretario.

V.

Dovrà sempre assistere all' entrate di Cassa, ed ai pagamenti, che si faranno, come anche alla numerazione del contante, per rapportare indi le une, e gli altri nel Libro di Cassa, sicchè risulti d'un colpo d'occhio il fondo, che nella medesima si trova, e questo Registro sarà intavolato, e tenuto dal Contadore nella stessa forma, che resta infra prescritta al Clavario.

V I.

Dappoichè gli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati saranno descritti nel Ruolo del Segretario, come in appresso, dovrà anche il Contadore, mediante presentazione della Persona, o de' Biglietti del Capitano, farne la descrizione nel proprio.

V I I.

Insieme all' Inventaro delle robe, e generi esistenti ne' magazeni, riterrà il Contadore un
C doppio

doppio del Libro di Caricamento, e Scaricamento del Clavario, nella stessa forma, che trovasi, come infra, prescritta.

VIII

A misura, che s'introdurranno ne' magazeni nuovi generi, e robe, il Contadore sulle ricevute, che ne spedirà il Clavario, ne farà annotazione al di lui caricamento nel suddetto Registro, col rapporto alla stessa ricevuta.

IX

Gli ordini per le distribuzioni delle robe, e generi magazenati, od altrimenti provvisti prima di rimettersi al Clavario, dovranno essere registrati, e visati dal Contadore.

X

Arrivate poscia esse robe, e generi alla Torre, a cui saranno destinate, e passatane dall' Alcaide, od altro Capo della medesima ricevuta in iscritti, dovrà il Contadore sulla presentazione, che gli verrà fatta di questa,
anno-

annotare nel Libro suddetto a scaricamento del Clavario le partite risultanti dalla medesima, e nel tempo stesso darne caricamento a' Torrari nell' altro registro a tal fine prescritto.

XI

Sarà questo intavolato, e tenuto in modo, che serva di Caricamento, e Scaricamento agli Alcaidi, ed altri, che fanno da Capi nelle rispettive Torri.

XII

Descriverà da una Parte Torre per Torre in Foglj distinti, le Artiglierie, Armi, Munizioni, attrezzi, ed utensilj, di cui si troverà provvista ciascuna di esse, giusta gl' Inventarj, e relazioni di visite esistenti presso l'Amministrazione, distinguendo ogni cosa per numero, peso, e calibro, ed a misura, che se ne andranno somministrando altre, continuerà il Caricamento, il quale farà in ogni occorrenza giustificato colle ricevute, che il Clavario dovrà conservare in originale, come in appresso.

XIII.

Dall' altra parte del Foglio descriverà poi lo Scaricamento a misura de' conti, che gli stessi Alcaidi, ed altri Capi delle Torri ne avranno presentati.

XIV.

Sarà cura del Contadore d'esigere tali conti ogni otto mesi; Ed ove gli accennati Torrieri non comparissero per tal fine a' suoi debiti tempi, dovrà farne le sue rappresentanze, a pena di rispondere del pregiudicio.

XV.

Esigera di tempo in tempo dallo Scrivano di Sassari un certificato delle Munizioni, e robe somministrate alle Torri di quel Capo con lo stesso dettaglio, come sopra, prescritto per il dipartimento di Cagliari, e così pure le note del denaro esistente in Cassa, delle Sacke, e delle Basse, in conformità di quanto trovasi infra prescritto al Capo di detto Scrivano.

XVI. I

XVI.

I Conti resi del Clavario faranno parificati dal Contadore co' suoi Libri, e quindi esaminati; come farà pure a riguardo di quelli del Pagadore, per darvi corso col vista, ove non v' incontri difficoltà alcuna, e in diverso caso farne le sue rappresentanze.

XVII.

Per fine sarà suo dovere di custodire archiviate le sacke originali, dopo che avranno avuto il loro effetto, e di vegliare, affinchè il Segretario compisca anche esattamente agli obblighi portati da questi Regolamenti.

C A P. I V.
Del Segretario.

I.

LE principali incombenze del Segretario faranno di tenere sotto gli Ordini degli Amministratori la scritturazione dell' Azienda
in

in buona forma, con tutta chiarezza, e nelle migliori regole economiche, a seconda di questo regolamento.

I I.

Dovrà perciò avere i seguenti Registri:

- Primo. Libro Mastro di categorie coerenti al bilancio.
2. Registro delle quitanze spedite dal Clavario.
 3. Altro de' Mandati di pagamento.
 4. Libro d'entrata, ed uscita di Cassa.
 5. Ruolo degli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati delle Torri d'amendue i Capi.
 6. Libro di Caricamento, e Scaricamento del Clavario.
 7. Registro degli Ordini per l'entrata ne' Magazeni, e rispettiva distribuzione delle robe esistenti ne' medesimi.
 8. Libro di Caricamento, e Scaricamento degli Alcaidi, ed altri Capi delle Torri.
 9. Ordinazioni, e Carte Reali.

10. Let-

10. Lettere, ed Ordini del Vicerè.
11. Libro della Matricola.
12. Delle Sessioni, e risoluzioni dell' Amministrazione.
13. Patenti, e Giuramenti.
14. Atti d'arrendamenti, e deliberamenti.
15. Registro delle Sache.
16. Volume delle relazioni di visite, che si fanno dal Capitano delle Torri.

I I I.

Tutti questi Libri si terranno in forma decente, di buona carta, e scritturati in maniera, che possano leggerli facilmente in ogni tempo.

I V.

Il Libro delle Categorie sarà intavolato coerentemente al bilancio, di cui si dirà in appresso. Cominciando da' fondi, si descriveranno in tanti fogli separati i capi di reddito, portando in una colonna in fine della facciata il Totale bilanciato per tal categoria, ed in una colonna in dentro, al di sotto della medesima,

desina, tutte le somme, che si andranno tempo a tempo riscuotendo, con ordine di data, specificando da chi riscosse, e per qual causa, con relazione alle quitanze dal Clavario spedite.

V.

Succederanno le spese, i di cui capi, o sieno categorie, saranno nella stessa maniera descritti in fogli distinti coerentemente al bilancio, ed in colonna al di dentro le somme, per quali si andranno spedendo i mandati con ordine di data, e con specificazione delle Persone, e delle cause.

E per sapere in ogni tempo la differenza, che corre rispetto alle spese, tra i mandati spediti a caduna categoria, ed i pagati, si ripeterà nella facciata di contro a caduna di esse la descrizione della somma bilanciata, portandola, come sopra, nell'ultima colonna in cifra, ed al di sotto di essa in colonna in dentro si rapportheranno le partite, che tempo a tempo si pagheranno sopra i mandati spediti, accennando a chi si saranno fatti i pagamenti, e per qual ragione; Ed affinchè il Segretario possa compire a questo incarico, farà

in

in obbligo il Clavario, di rimettergli di detti pagamenti una nota da lui sottoscritta, e dal Contadore, a misura, che li andrà facendo.

V I.

Nello stesso Libro delle Categorie si noteranno tempo a tempo dal Segretario le Basse, e le Giunte per data del giorno, e mese, in cui saranno occorse, giusta gli avvisi, che l'Amministrazione ne avrà dal Capitano delle Torri, come si spiegherà a suo luogo.

V I I.

Le quitanze, che verranno spedite dal Clavario a favore degli Arrendatori, Partiti, e Ville obbligate verso l'Amministrazione saranno dal Segretario scritturate prima di rapportarle nel Libro di Categorie.

V I I I.

Il Segretario medesimo distenderà i Mandati sotto le direzioni degli Amministratori; dovrà anche registrarli in forma chiara, ed intelligi-

D

bile,

bile, senza abbreviature, e gli uni successivamente agli altri colla data, che presentano ed ove occorra di spedirne alcuno in abbuonconto, a fine di averlo più facilmente presente nel saldo, ne farà l'annotazione al margine.

A questo Registro, a misura, che andrà avanzando, si farà dal Segretario l'affogliazione coll' indice, o sia Rubrica per Alfabetto.

IX.

Avanti poi di dar corso alle quitanze, e mandati, dovrà il Segretario farne rispettivamente il rapporto, come sopra, prescritto nel Libro delle Categorie.

X.

Oltre il Libro d'entrata, ed uscita di Cassa, di cui sono incaricati il Contadore, ed il Clavario, il Segretario dovrà formarne un altro da ritenersi nella medesima Cassa a tre Chiavi, nel quale descrivendo prima da una parte il fondo, che in fine dell'anno si sarà riconosciuto esistente nella medesima, andrà

ripor-

riportando di tempo in tempo le successive entrate, che si faranno, con designare da chi riscosse, e per qual causa, con ordine di data; e dall'altra le somme, che si faranno pagate, con designazione de' Mandati, e della data de' pagamenti, annotando sempre, sia nell'entrata, come nell'uscita, le specie del denaro, che comporranno le rispettive somme descritte.

XI.

Nel Ruolo dovranno descriversi dal Segretario Torre per Torre gli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati col loro nome, cognome, e patria, e giorno del loro assento, a misura, che si presenteranno per il medesimo, o relativamente ai Biglietti, che ne spedirà il Capitano, come in appresso.

Cancellerà dal medesimo Ruolo tempo a tempo quelli, che saranno morti, o licenziati dal servizio, colla data del giorno della morte, o congedo, giusta gli avvisi, che ne avrà l'Amministrazione dal Capitano.

D 2

XII. A

X I I.

A fronte dell' Inventaro delle robe, e generi esistenti ne' magazeni, che si farà, come in appresso, precedente ricognizione, e con assistenza del Segretario, aprirà questi il Libro di caricamento, e scaricamento del Clavario distinto nelle sue categorie, scrivendo per ognuna di esse da un canto le robe, che esistono ne' magazeni, e le nuove entrate, che tempo a tempo si faranno, e dall' altro le somministrazioni, e distribuzioni seguite, la misura degli ordini, che ne verranno rispettivamente spediti.

X I I I.

Questi faranno estesi dal medesimo Segretario, e firmati dal Vicerè, ed Amministratori, ed avranno corso nello stesso modo, che si prescrive a riguardo de' Mandati di pagamento; Ma il Segretario, e Contadore non li porteranno a caricamento, o scaricamento del Clavario, se non dopo che si faranno eseguir coll' effettiva introduzione, e distribuzione delle robe ivi descritte da accertarsi colla presentazione delle ricevute, che gli Amministra-

X I I I I. c. D. tori

tori ne faranno passare dal Clavario, e questi dagli Alcaidi, o Torrari, a' quali le avrà rimesse.

X I V.

Terrà pure il Libro di caricamento, e scaricamento degli Alcaidi, ed altri, che fanno da Capi delle Torri nella stessa guisa ordinata per il Contadore.

X V.

Sarà cura del Segretario di custodire le Ordinazioni, e Carte Reali, e distintamente le Lettere, ed Ordini del Vicerè per data di tempo.

X V I.

Nel Libro della Matricola faranno dal Segretario descritti tutti quelli, che trovansi infaccolati per gl' impieghi, e questo dovrà ritenersi, giusta il solito, nella Cassa a tre chiavi.

X V I I.

X I X. II. XVII. An-

XVII.

Annoterà nel Registro delle Sessioni, e risoluzioni dell'Amministrazione, non solamente le Giunte, che si faranno per la revisione delle Borse, esame de' Conti, estrazione di nuovi Impiegati, ricognizioni di Cassa, relazioni del Capitano delle Torri, ed il risultato delle medesime, ma eziandio ogni altra determinazione di qualche riguardo, che verrà presa dagli Amministratori nelle loro congreghe sovra prescritte.

XVIII.

Spedirà le Sache, o fieno le licenze per le estrazioni, a misura delle istanze, che gli verranno fatte dagli Arrendatori in caso di arrendamento di questo Dritto, o da Particolari tenendosi ad economia; in qual caso non potrà il Segretario spedirle, se non se gli presenta la quitanza del Clavario, da cui venga assicurato del previo pagamento de' dritti, se trattasi di Forestieri, o sianse altrimenti esatte le sufficienti cauzioni, qualora i Regnicoli vogliano profittare del respiro loro accordato ne' Privilegj d'Instituzione di quest' Azienda.

XIX. II

XIX.

Il Segretario dovrà anche parificare i Conti presentati dal Clavario co' suoi Libri per riconoscere se concordino coi medesimi, e spedirne in piede degli stessi conti l'attestazione.

XX.

Si custodiranno pure dal Segretario le relazioni di visita fatte dal Capitano delle Torri, e così pure i Conti resi dal Clavario, e Pagadore, come dagli Alcaldi, ed altri Capi delle Torri con ordine tale, che vi si possa avere ad ogni opportunità pronto ricorso, senza mai permetterne l'estrazione dall' Ufficio, se non previo Ordine del Nostro Vicerè.

XXI.

Sarà pure suo incarico di contraporre alle relazioni di visita delle Torri, che verranno tempo a tempo rimesse dal Capitano delle medesime le determinazioni, e provvidenze, che si faranno date dal Nostro Vicerè, ed Amministratori.

XXII. In

XXII.

In fine dovrà farsi restituire dagli Amministratori scaduti le copie del presente regolamento, che faranno state loro rimesse, per consegnarle ai Successori, che farà anche obbligo del Segretario d'informare successivamente di tutto ciò, che riguarda l'Azienda, con farne risultare nel Registro delle Sessioni, e risoluzioni; E per compiere a tutte queste incombenze, e dar pronto corso agli affari, si recherà pure giornalmente alle ore determinate all' Ufficio dell' Amministrazione, come si è detto del Contadore.

CAP. V.

Del Clavario.

IL Clavario, il quale verrà estratto ogni due anni a sorte fra i Matricolati, come gli Amministratori, sarà non solamente incaricato

ricato della Cassa, ma eziandio della custodia de' magazeni spettanti all' Amministrazione, e delle robe ne' medesimi esistenti, e presterà sicurtà idoneo, che si obblighi verso l' Amministrazione con atto pubblico, d' indennizzare l' Azienda di qualunque sbaglio, o contabilità, di cui rimanesse caricato il Clavario, sia per riguardo al contante, che avrà esatto, come per le robe, e generi magazzinoati, e per qualunque altro inadempimento ai doveri del suo impiego.

I I.

Sarà in obbligo d'intervenire nell' Ufficio dell' Amministrazione semprechè si congregheranno gli Amministratori, ed ogni altra volta che sia spediante per le esazioni, entrata di Cassa, pagamenti, od altre occorrenze.

I I I.

Terrà il Libro giornaliero d' entrata, ed uscita di Cassa, da cui possa ad ogni incontro risultare l' effettivo contante, che in essa esiste; Per lo che descriverà primieramente da una parte il fondo di Cassa, che sarassi trovato in

E fine

fine dell' anno, e quindi aggiungerà di tempo in tempo le partite, che entreranno nella medesima, con designazione da chi riscosse, per qual cagione, e con ordine di data.

Dall' altra parte poi riporterà con ordine di data le somme, che si faranno pagate, di modo che mettendosi in confronto tra di loro il totale riscosso, e pagato, possa risultarne il fondo restante in Cassa.

I V.

Non potrà fare alcun pagamento, se non sui Mandati legittimamente spediti, che dovrà tutti conservare colle ricevute de' pagamenti, che avrà fatti in conseguenza de' medesimi, per rendere il suo conto colle pezze giustificative; Ed ove pagasse altrimenti qualunque somma, non se gli passerà in discarico, restando conseguentemente obbligato a rifonderla alla Cassa dell' Amministrazione, come se non l' avesse pagato.

A misura poi che avrà effettuati i pagamenti, ne rimetterà al Segretario una nota vistata dal Contadore, e relativa ai mandati, che si faranno precedentemente spediti.

V. Non

V.

Non gli sarà permesso di valersi giammai del denaro dell' Amministrazione per proprio servizio, nè di far negozio sulle monete, dovendo sempre essere debitore delle medesime specie, che avrà ricevute: per lo che sarà in obbligo di far risultare specificamente nelle quitanze, e nel Libro d' entrata, ed uscita di Cassa, delle monete d' oro, e d' argento, che avrà ricevute, o date in pagamento.

V I.

Essendo nel tempo stesso incaricato il Clavario della custodia de' magazeni, delle Artiglierie, Armi, Munizioni, attrezzi, ed utensili spettanti all' Amministrazione, avrà cura speciale di custodirli, e conservarli in buon essere, tenendo specialmente distinte in diversi cumuli, e ben disposte le palle, a seconda del loro calibro, e peso, e distribuendo in siti propri, e segregati le Artiglierie, Fucili, Afus, Cucchiare, Lanade, Borroni, e simili, in maniera che non possano essere pregiudicati o dall' umido, o per altri motivi, e circostanze;

E 2

Ed

Ed in caso, che si tenesse anche della Polvere, sarà questa rinchiusa in luogo separato, e sicuro, coll'uso di tutte le precauzioni atte a preservarla dal guasto, e da ogni sinistro incidente.

V I I.

Di tutte esse robe se ne formerà un Inventaro, precedente ricognizione da farsi dall'Amministrazione coll'assistenza del Segretario, e Contadore, ed in contraddittorio del medesimo Clavario; a cui si consegnerà uno de' due Originali, che si stenderanno di detto Inventaro sottoscritto da tutti i Soggetti come sovra intervenuti, rimettendosi l'altro al Contadore.

V I I I.

Sotto lo stesso Inventaro il Clavario aggiungerà poi di tempo in tempo le robe, e generi nuovamente provvisti, e introdotti ne' magazeni; Ed a misura delle distribuzioni, che andrà facendo, ne terrà memoria in uno Brogliazzo particolare relativa agli ordini, che avrà ricevuti, per poterne poscia estendere i Conti, conservando a suo discarico gli stessi ordini,

ordini, e le ricevute, che dovrà procurarsi dagli Alcaidi, ed altri, che fanno da Capi nelle rispettive Torri, alle quali si faranno spedite le somministrazioni.

I X.

Introducendosi ne' magazeni le nuove provviste, dovrà il Clavario passarne ricevuta, la quale si consegnerà indi al Segretario, e Contadore, perchè possano farne il rapporto a di lui caricamento.

X.

In fine del biennio, il Clavario renderà un esatto conto in natura di tutte le robe esistenti, ed introdotte pendente il biennio ne' magazeni, dell' estratte per le somministrazioni, e distribuzioni ordinategli, e del fondo rimanente, accompagnandolo con tutte le pezze giustificative; farà indi rimesso al Segretario, ed al Contadore per parificarlo co' loro Libri, ed ove lo trovino coerente, spedirne attestazione; oltre di che dovrà poi lo stesso Contadore esaminarlo sostanzialmente, e riconoscere se farà a dovere; in qual caso si passerà alla ricognizione del fondo rimanente in effettivo

fettivo ne' magazeni, per riscontrare se corrisponda a quello, che risulta dal conto, e farne nuovo inventaro, che servirà di caricamento al Clavario per il biennio susseguente.

X I.

Frà mesi quattro dopo la scadenza del biennio, dovrà pur rendere un egual conto del denaro di Cassa, unendovi, quanto alle spese, per suo discarico i mandati originali con le pezze a' medesimi relative.

C A P. V I.

Del Sindaco, ed Usciere.

I.

L'Impiego del Sindaco farà provvisto nella solita forma, e le di lui obbligazioni faranno di assistere in qualità di Procuratore alle Liti dell' Azienda, intervenire alla revisione delle Borse, estrazione de' nuovi Impiegati, e

refa

refa de' Conti, portare a' debitori le istanze per il pagamento, e compiere a quelle altre commissioni, delle quali occorrerà agli Amministratori d'incaricarlo in servizio dell' Azienda medesima.

I I.

Sarà a carico dell' Usciere la scopatura, e pulizia delle Camere dell' Amministrazione, come di aprirle, e chiuderle a suoi tempi, e servirà gl' Impiegati della medesima nelle incombenze concernenti l' Azienda.

I I I.

Venendo a mancare l' Usciere attuale, vi si destinerà alcuno de' Soldati del Reggimento di Sardegna ammessi al beneficio degl' Invalidi, con fissargli in aggiunta alla paga naturale qualche particolare riguardo, con che ceda a beneficio dell' Amministrazione il dippiù dello stipendio solito corrispondersi per quest' Ufficio.

C A P.

C A P. V I I.

Dell' Amministratore, Pagatore, e Scrivano del Capo di Sassari.

I.

L'Amministratore, o Sostituto residente in Sassari farà tenuto di vegliare, ed attendere all' esigenze delle Torri di quel Capo, eseguire gli ordini, che riceverà dall' Amministrazione in Cagliari a nome del Vicerè, e firmare i Mandati spediti d' ordine del Governatore, e gli ordini per le distribuzioni delle robe occorrenti alle Torri.

II.

Terrà una delle tre chiavi della Cassa di quel Capo, ed avrà special cura di far riscuotere le debiture, che cader debbono nella medesima, giusta la copia del bilancio, che gli verrà trasmessa da Cagliari.

III. Sarà

IV.

Sarà pure suo carico d' invigilare, affinchè l' Azienda sia colà maneggiata con tutta esattezza a seconda del presente regolamento, avendo perciò attenzione ai doveri del Pagadore, e dello Scrivano, ed informerà l' Amministrazione in Cagliari, ed anche il Nostro Vicerè, per mezzo del Governatore, di ogni occorrenza, per riceverne all' uopo le superiori determinazioni, e provvidenze.

V.

A seconda delle occorrenze, e degli ordini, che ne riceverà da Cagliari, farà seguire colla maggior economia le provviste delle Munizioni, ed altri generi, de' quali potranno abbisognare le Torri, della di cui custodia, e distribuzione se ne darà poi carico in iscritto al Pagadore.

V.

E compirà per fine proporzionatamente a tutte le altre incombenze prescritte agli Amministratori in Cagliari.

F

VI. II.

VI.

Il Pagadore, che dovrà prestare idonea cauzione, sarà incaricato in Sassari, come si è detto del Clavario di Cagliari, non solamente della Cassa dell' Amministrazione, di cui avrà una delle tre chiavi, ma eziandio della custodia delle robe, e generi, che si terranno colà provviste per distribuirle alle Torri di quel Capo, a misura del bisogno.

VII.

Terrà il Libro d'entrata, ed uscita di Cassa, ed altro di caricamento, e scaricamento delle robe, come sopra, tenute in provvisione, nella stessa conformità, che s' è ordinato per il Clavario in Cagliari; E quindi dovrà specificare le specie, nelle quali riceverà, o farà i pagamenti, e conservare i Mandati, e le ricevute del pagamento, e così pure gli ordini per le distribuzioni, a fine di unirli poscia al conto, che dovrà rispettivamente presentare in natura, ed in contanti.

VIII. Le

VIII.

Le quitanze da lui spedite prima d' essere rimesse a' debitori dovranno registrarsi, e visarsi dallo Scrivano, e così pure i Mandati, che saranno firmati dal Governatore, ed Amministratore, qualora trattisi di spese ordinarie, e bilanciate, e se saranno straordinarie, non potrà darvi corso, se non precede inoltre una Lettera d'ordine del Vicerè, eccetto che fossero di natura a non ammettere dilazione, in qual caso potrà il Governatore darne un ordine espresso, e farle eseguire, con informarne poscia il Vicerè, siccome l' Amministratore dovrà pur avvisarne l' Ufficio dell' Amministrazione in Cagliari.

IX.

Non saranno da lui pagati gli Stipendj degli Alcaidi, ed Artiglieri non ancora nominati in bilancio, se non gli consta che sieno muniti di Patente del Vicerè, e questa registrata nell' Amministrazione; E nè anche quelli de' Soldati delle Torri, se non gli risulterà, che sieno debitamente descritti nel Ruolo.

F 2

X. Alla

Alla scadenza d' ogni trimestre rimetterà puntualmente all' Amministrazione in Cagliari una nota visata dallo Scrivano dell' esatto, e del pagato, distinta in categorie coerenti al bilancio, sicchè possa il tutto comprendersi negli spogli di cadun trimestre.

Non potrà distribuire cosa alcuna agli Alcaldi, ed altri Capi delle Torri, senza ordine in iscritti del Governatore, ed Amministratore, registrato, e visato dallo Scrivano, con ritirarne poscia la ricevuta, che presenterà allo Scrivano, perchè ne riporti il contenuto a di lui scarico nel Libro, che dovrà per ciò aprirsi.

A proporzione, che seguiranno si fatte somministrazioni, dovrà il Pagadore renderne conto all' Amministrazione in Cagliari, ed eccitarè lo Scrivano a trasmetterne un certificato al Contadore.

In fine di ogni biennio darà Egli pure il suo conto in contanti, ed in natura, con tutte le Pezze giustificative, siccome è prescritto al Clavario di Cagliari.

Lo Scrivano di Sassari terrà i seguenti Registri,

Primo. Libro di Categorie coerenti al bilancio, di cui gli verrà trasmessa copia da Cagliari.

2. Libro d' entrata, ed uscita di Cassa.
3. Delle quitanze spedite dal Pagadore.
4. De' Mandati di Pagamento.
5. Degli Ordini del Vicerè, e del Governatore.
6. Degli Ordini per la custodia, e distribuzione delle robe, e generi occorrenti in servizio delle Torri.
7. Libro di Caricamento, e Scaricamento del Pagadore.
8. Registro delle Sache.

X V.

Il Libro di categorie farà intavolato, e tenuto, come si è prescritto al Segretario in Cagliari, e così anche quello d'entrata, ed uscita di Cassa.

X V I.

Le quitanze spedite dal Pagadore faranno da lui registrate, e visate prima d'essere rimesse alle parti; ed i Mandati de' Pagamenti, come gli ordini per la custodia, e distribuzione delle suddette robe, e generi, faranno da lui estesi sotto le direzioni dell' Amministratore.

X V I I.

Nel Libro di Caricamento, e Scaricamento del Pagadore rapporterà rispettivamente di tempo in tempo tutte le robe, che saranno a lui rimesse, o da esso distribuite, giusta gli ordini suddetti.

X V I I I.

Trasmetterà ogni tre mesi al Contadore in Cagliari uno stato del denaro esistente nella
Cassa

Cassa a tre chiavi, e delle Sache spedite sino a quel giorno; e dopo che queste avranno avuto il loro effetto, gliele invierà pure originalmente per essere presso di lui archiviate.

X I X.

Alla scadenza d' ogni anno farà passare a detto Contadore un certificato di tutte le basse datefi nel corso del medesimo.

X X.

Ragguaglierà pure tempo a tempo gli Amministratori in Cagliari d'ogni occorrenza riguardante l'Azienda, e sempre che tocchi la forte ad un nuovo Amministratore, o si deputi sostituito in Sassari, dovrà rimmettergli la copia del presente regolamento, ed informarlo successivamente di tutte le occorrenze, come si è prescritto al Segretario di Cagliari.

X X I.

Spedirà, giusta il solito le Sache di cacio, cuoi, pelli, e lane, per essere indi firmate dal Vice-Intendente Generale, e ne terrà Registro
C A P:

C A P. V I I I.

De Bilanci, e Spogij, e Ricognizioni di Cassa.

I.

PRima dello scadere d'ogni anno, si formerà dal Segretario sotto le direzioni degli Amministratori il bilancio per l'anno susseguente, nel quale, dopo aver descritti i fondi in dettaglio, si rapportheranno le spese sì certe, che casuali, specificando le Torri, col numero, e qualità d'uomini preposti alla loro custodia, e servizio; le riparazioni, che, precedente calcolo, dovranno farsi pendente l'anno alle medesime; le provviste d'Armi, Munizioni, ed attrezzi, ed i raccomodi delle Artiglierie: il tutto a tenore de' suggerimenti del Capitano nella sua relazione di visita, o come si verificherà altrimenti necessario.

II. Lo

I I.

Lo stesso bilancio dovrà anche comprendere i fondi, e le spese del Capo di Sassari. Esaminato quindi, e visto dal Contadore, e sottoscritto dagli Amministratori si presenterà da questi al Vicerè, e dopo che sarà da esso approvato, e firmato, si restituirà agli Amministratori, affinchè vi diano corso, con rimetterne poscia un doppio allo stesso Vicerè, e mandarne anche copia al Capo di Sassari per ciò, che riguarda quel Dipartimento, onde l'Amministratore colà residente, il Pagadore, e Scrivano possano uniformarvisi.

I I I.

Ogni tre mesi si farà lo spoglio, sia de' fondi, che delle spese, ed in fine dell'anno lo spoglio generale in corrispondenza al bilancio, di maniera che risulti in confronto di questo delle somme esatte, e pagate, da esigere, e pagare, e dei dippiù, e dimeno con le rispettive casuali; Per lo che il Pagadore in Sassari avrà cura di rimettere puntualmente a Cagliari, alla scadenza d'ogni trimestre,

G

una

una nota visata dallo Scrivano dell' esatto, e del pagato, distinta in categorie coerenti al bilancio.

I V.

Da detti spoglj desumeranno gli Amministratori di tempo in tempo le note delle debiture, che rimangono ad esigersi per fare le parti, e diligenze opportune alla riscossione delle medesime.

V.

In fine d'ogni trimestre si farà pure dagli Amministratori in Cagliari, coll' intervento del Segretario, e Contadore, la ricognizione di Cassa, per riscontrare, se il fondo corrisponderà al risultato dello spoglio, e trovati nelle specie, di cui è debitore il Clavario; Ed all' ultimo giorno di Dicembre d'ogni biennio dovrà anche farsi intervenire il nuovo Clavario per il caricamento, che deve poi darsi del denaro esistente.

VI. La

V I.

La stessa ricognizione si farà anche in Sassari dal Governatore, ed Amministratore, con intervento dello Scrivano per informare poscia gli Amministratori in Cagliari del risultato.

V I I.

Così de' bilancj, come degli Spoglj generali si trasmetterà dal Nostro Vicerè annualmente copia alla Nostra Segreteria per gli affari di Sardegna, a seconda del prescritto dalla Carta Reale de' 13. febbrajo 1747., ed insieme allo spoglio si manderà anche il progetto per l'impiego dell' avanzo da esso risultante, vale a dire delle Torri, che si giudicherà più spediente di costruire, coi motivi della maggior convenienza delle medesime, unendovi il disegno, e calcolo della spesa di costruzione, armamento, e manutenzione, per averne le Nostre determinazioni.

G 2

VIII. Alla

Alla stessa opportunità il Nostro Vicerè avrà cura d'informarci se gli Ufficiali dell'Amministrazione compiscano tutti esattamente ai doveri del loro Impiego, e se il presente regolamento fortisca in ogni parte la piena sua osservanza, sicchè possiamo provvedervi nelle occorrenze, come meglio saranno per esigere le circostanze.

C A P. I X.

Della riscossione de' Fondi, delle entrate di Cassa, e dei Mandati di Pagamento.

I.

I Fondi dell'Amministrazione essendo tutti bilanciati si riscuoteranno a dirittura dal Clavario in Cagliari, e Pagadore in Sassari, i quali dovranno perciò essere muniti d'una copia del bilancio di detti Fondi.

II. Ne

I I.

Ne spediranno indi senza esazione d'alcun menomo dritto, o pagamento una quitanza, in cui sia specificata la somma esatta, e le specie del denaro, che la compongono, la quale, dopo che sarà in Cagliari registrata dal Segretario, e Contadore, e visata da questi, ed in Sassari registrata, e visata dallo Scrivano, si rimetterà al debitore.

I I I.

Le entrate di Cassa si faranno ne' giorni stabiliti, se in Cagliari coll' intervento degli Amministratori, ed altri Ufficiali dell'Amministrazione, e di chi verrà destinato per parte del Vicerè, presso di cui deve restare una delle chiavi; ed in Sassari coll' intervento del Governatore, o di chi verrà da lui deputato, dell' Amministratore, o suo Sostituto, e dello Scrivano; In qual occasione il Contadore in Cagliari, e lo Scrivano in Sassari desumendo dalle quitanze registrate il fondo, che dovrà introitarsi in Cassa, ne presenteranno una nota agli Amministratori, con individua-
zione

zione delle specie, di cui dev' essere composto, affinchè possano obbligare il Clavario, e Pagadore all' effettiva entrata delle somme, e delle specie medesime, senza che sia permesso il menomo arbitrio.

I V.

I Mandati saranno ben ragionati, con espressione del titolo, o causa del Pagamento relativa al bilancio, od agli Ordini particolari del Vicerè, ed Amministratori, ed enuncieranno le pezze, che il Clavario dovrà ritirare per suo discarico.

V.

In Cagliari saranno sottoscritti dagli Amministratori, ed indi presentati alla firma del Vicerè, dopo di che si restituiranno al Segretario per contrassegnarli, registrarli, e poscia rimetterli al Contadore, da cui scritturatane la sostanza nel suo registro, e visati, quando non v' incontri difficoltà, si faranno passare al Clavario, onde abbiano corso.

I Mandati in Sassari per le spese bilanciate saranno

faranno a dirittura spediti, e sottoscritti dal Governatore, ed Amministratore, e dopo registrati, e contrassegnati dallo Scrivano si faranno passare al Pagadore per l'esecuzione de' Pagamenti; ove però trattisi di spese straordinarie, e non bilanciate, dovrà precedervi, giusta il solito un Ordine in iscritti del Vicerè, ed in caso d'urgenza, del Governatore, come si è detto di sopra.

V I.

I Mandati per il pagamento degli stipendj degli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati si spediranno a' soliti tempi, assicurandosi prima rispetto agli Alcaidi, ed Artiglieri se siano muniti delle opportune Patenti, e queste registrate presso l'Amministrazione, e con le deduzioni portate dalle basse, che dalla relazione del Capitano, od altrimenti risulteranno all' Ufficio di detta Amministrazione.

V I I.

A misura, che si pagheranno i Mandati, si apporrà nel registro il segno d'essersi soddisfatti.

C A P.

C A P. X.

De' Conti.

I.

IN fine d'ogni biennio dovrà il Clavario presentare fra quattro mesi il suo Conto, unendovi i Mandati Originali, le pezze relative, e le ricevute. Si farà indi parificare coi Libri del Segretario, e Contadore, per riconoscere se concorda co' medesimi, e spedirne in piedi l'attestazione, e indi sarà esaminato sostanzialmente dallo stesso Contadore, il quale trovandolo a dovere vi apporrà il visto.

I I.

Il Pagadore trasmetterà anche a Cagliari il suo Conto con tutte le pezze giustificative visato dallo Scrivano, dopo d'averlo parificato co' suoi Libri, e si farà anche rivedere dal Contadore.

III. Gli

I I I.

Gli Amministratori presenteranno indi ambedue i Conti al Vicerè per essere, giusta il solito, esaminati con intervento delle tre prime Voci, ed altri Soggetti degli Stamenti, come degli Uffiziali dell' Amministrazione, e del nuovo Clavario.

I V.

Non incontrandosi difficoltà alcuna si chiuderanno in buona forma col solito arresto i detti Conti a discarico del Clavario, e Pagadore per le spese fatte, e si riconoscerà poi, se il fondo, che risulta da' medesimi, corrisponda all' effettivo ritrovato in Cassa all' ultima ricognizione dell' anno.

V.

Da' detti Conti si farà pur ricavare dal Segretario una nota di tutti i reliquati, che rimangono ad esigersi, per rimetterne una copia al Contadore, ed altra al nuovo Clavario, perchè possa farsi la riscossione, e questi darsene poscia caricamento ne' suoi Conti.

H

C A P.

C A P. X I.

De' Fondi , e delle Spese.

I.

I Rediti dell' Amministrazione consistono nel dritto, che si esige per l'estrazione de' Formaggj, Lana, Cuoi, e ne' Pagamenti, che fanno da diversi Partiti.

II.

Scaduto il termine del presente arrendamento, dovrà tenersi almeno per esperimento in un anno ad economia l'esazione dell' accennato dritto di estrazione, essendo quindi sperabile un vantaggio all' Azienda: a tal fine basterà, che prima di spedire le Sache si faccia presentare da' Particolari la quitanza del pagamento fatto del dritto nella Cassa dell' Amministrazione, siccome si pratica dall' Intendenza Generale per l'estrazione de' Grani,
ed

ed altri generi, se trattasi di Forestieri, e se di Regnicoli, i quali profittar vogliano del beneficio loro accordato, si esiga cauzione idonea per compiersi fra il termine di mesi quattro.

III.

I fondi d'avanzo dell' Amministrazione di cadun anno, verranno impiegati o nella costruzione di nuove Torri, dove si crederanno più necessarie, ed opportune, previa la Nostra approvazione, od in quegli altri usi portati dalla Regia Prammatica pubblicata nel 1689. §. 15.

IV.

Così i fondi, come le spese saranno divise nelle diverse loro Categorie.

V.

Per le spese bilanciate si spediranno a drittura i Mandati nel modo sopraccennato, e per le casuali, ed impenstate dovrà precedervi un Ordine del Vicerè, il quale non lo darà, se non dopo aver presa cognizione della necessità, ed evidente utilità di tale spesa.

V I.
 I Pagamenti si faranno, come le entrate di Cassa, ne' giorni stabiliti, se in Cagliari coll' intervento degli Amministratori, ed altri Uffiziali dell' Amministrazione, e di chi verrà deputato per parte del Vicerè; E in Sassari alla presenza del Governatore, o di chi verrà da lui destinato, dell' Amministratore, o suo Sostituto, e dello Scrivano; E non sarà lecito di far pagare alcuna spesa con Viglietti agli Arrendatori, od in qualunque altra maniera, che non sia conforme al disposto dal presente Regolamento.

C A P. X I I.

Del Capitano delle Torri.

IL Capitano delle Torri stabilito per invigilare col mezzo anche de' suoi Tenenti sovra la condotta degli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati,

Soldati, come altresì perchè tempo a tempo sieno somministrate le provvisioni da Guerra, riparate le Artiglierie, Affus, Armi, e bisognando le stesse Torri, farà in obbligo di farne almeno ogni due anni la visita di tutte, per rappresentare in una esatta relazione al Vicerè, ed all' Amministrazione lo stato, e provvisioni d'ognuna, non meno che le loro esigenze, ed il modo, con cui i suddetti Preposti compiscono a' loro doveri, sicchè possano darsi in conseguenza gli opportuni provvedimenti.

I I.

All' occasione di detta visita esaminerà il Capitano non solamente lo stato di ciascuna Torre, e la qualità, e quantità delle Munizioni esistenti nelle medesime, se esigano riparazioni, e sieno provviste del bisognevole, se le Artiglierie, Armi, e Munizioni si trovino in buon essere, e ben custodite, e le palle separate, e disposte giusta la loro dimensione corrispondente al calibro dell' Artiglierie; ma eziandio se gli Uomini siano in caso di buon servizio, e di maneggiare, come conviensi, le stesse Artiglierie, ed Armi, informandosi dagli

gli Alcaidi, ed altri Capi, se gli altri compiscono a' loro doveri per provvedere sul campo a quanto potrà da lui dipendere, e poi riferirlo col rimanente, che richiedesse superiori disposizioni.

I I I.

Non potrà far precettare Uomini per suo accompagnamento nella visita, se non mediante corrisponsione di paga proporzionata; nè permetterà in l'avvenire d'essere salutato dalle Torri col Cannone, e molto meno, che queste sieno rivestite, ed ornate di rami verdi, li quali possono talvolta coprire i difetti delle medesime Torri.

I V.

Terminata in cadun anno la visita ne presenterà al Vicerè la sua relazione in carta grande a colonna, sicchè possano contrapporsi dallo stesso Vicerè col concorso degli Amministratori le opportune determinazioni.

V. Ogni

V.

Ogni anno si trasmetterà pure alla Nostra Segreteria una relazione del risultato della visita, che il Capitano avrà fatta, delle providenze, che si faranno date in conseguenza, e degli altri emergenti essenziali, affinchè Noi intesi di tutto possiamo dare le disposizioni, che stimeremo più convenienti.

V I.

Il Capitano terrà un carteggio regolare co' suoi Tenenti, Alcaidi, ed altri Capi delle Torri, per essere informato di tutto ciò, che andrà occorrendo, e darne contezza al Vicerè, ed all' Amministrazione; E semprechè si crederà spediente, dovrà passare sopra luogo a dare delle improvvisate reviste alle Torri, per rilevare ciò, che possa essere di maggior utilità al Regio, e pubblico servizio.

V I I.

Oltre di tali visite, sarà in facoltà del Nostro Vicerè di farne seguire delle altre impensate

penstate dai Subdelegati, o Ministri di Giustizia, nel di cui Dipartimento trovansi le rispettive Torri, e vogliamo anzi, che lo pratici di quando in quando, per riconoscere se da Preposti si adempie esattamente a quanto debbono, e se le cose sieno in regola, con estenderne un verbale da trasmettersi al Vicerè, affinchè li disubbidienti, od altrimenti colpevoli siano castigati.

VIII.

In fine d'ogni mese il Capitano si renderà all' Amministrazione per dar conto dell' oc- corso nel medesimo, ed in caso d' assenza lascerà chi compisca alle sue veci.

IX.

Terrà anche il Ruolo degli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati di ciascuna Torre; ed in caso di morte, assenza, o congedo d' alcuno d' essi il Capitano ne darà subito avviso in iscritti all' Amministrazione, individuando il Soggetto morto, resosi assente, o congedato, colla data del giorno, in cui ciò sarà seguito,

onde

onde possa essere cancellato da' Ruoli tanto dal Segretario, come dal Contadore, e darvisi la bassa per le paghe, dipendentemente dal Biglietto del Capitano, che dovrà conservarsi.

X.

All' effetto poi, che questi venga tempo a tempo inteso di coloro, che cesseranno di vivere, o si absentassero, incaricherà in ogni Torre i Preposti alla custodia della medesima, di dargliene, occorrendo, pronto avviso colle stesse specificazioni sovra dette; E lo stesso faranno i Tenenti nel Capo di Sassari.

XI.

Sarà suo pensiero di presentare al Vicerè la Terna per la nomina, e rimpiazzamenti degli Alcaidi, ed Artiglieri, procurando perciò di scegliere Persone capaci, e d'integrità, le quali sappiano leggere, e scrivere, onde sieno in grado di dar conto di tutto ciò, che potrà occorrere nella Torre loro confidata, e preferendo sempre, come infra, i Bassi Uffiziali, e Soldati del Reggimento di Sardegna.

I

CAP.

C A P. X I I I.

Degli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati.

I.

L'Importanza delle incombenze degli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati, esigendo, che vi sieno destinate persone capaci, non meno che di zelo sperimentato, e che abbiano date prove non equivoche di fedeltà, è perciò Nostra mente, che trovandosi dei Bassi Uffiziali, e Soldati del Reggimento di Sardegna, i quali avessero ottenuto, o fossero in caso di conseguire gl'Invalidi, od il loro Congedo, ed altronde fossero in circostanze a poter riempere gli accennati incarichi, vi sieno sempre preferti: E gli Artiglieri dovranno inoltre abilitarsi alla manopera del Cannone.

I I.

Ne spetterà la nomina al Vicerè sulla proposizione, che gliene farà il Capitano, il quale

quale prenderà perciò ad ogni occorrenza in riflesso i suddetti Bassi Uffiziali, e Soldati.

I I I.

Gli Alcaidi, ed Artiglieri, i quali si muniscono di Patenti del Vicerè, saranno obbligati di tosto presentarle, o farle presentare all'Amministrazione per esservi registrate; Ed i Soldati, essendo in Cagliari, dovranno recarsi ad un tal fine all'Ufficio dell'Amministrazione per essere descritti in Ruolo dal Segretario, e successivamente dal Contadore, con specificare il Nome, Cognome, e Patria loro, ed anche il Nome di Guerra, ove l'abbiano, ed il giorno della loro accettazione; Ove poi trovinsi fuori di Cagliari, basterà, che il Capitano ne dia nota all'Amministrazione colle specificazioni sovraccennate, onde possa farsene il rapporto a' Ruoli.

I V.

Gli Alcaidi, Artiglieri, e Soldati delle Torri compiranno esattamente a tutti gli obblighi loro imposti dal Pregone del Duca di

I 2

S.

S. Giovanni, e da quello del Balio della Trinità degli 11. febbrajo 1764.; ed alle Istruzioni, che verranno loro rimesse d'Ordine Nostro.

V.

Ed ove all' occasione delle visite, od altrimenti venga a verificarsi, che taluno d'essi sia negligente nel soddisfarvi, sarà licenziato, con surrogarglisi Persone conosciute, ed in caso di adempiere tutti i numeri de' loro doveri.

V I.

Coloro, che si distingueranno maggiormente coll' attenzione, ed esattezza nel riempimento de' proprj doveri, saranno promossi a Posti migliori, con destinare specialmente nella Gallura, ed altri luoghi più sospetti le Persone di maggior confidenza, e più disinvolute.

V I I.

Per lo contrario saranno con tutto il rigore puniti, a seconda delle circostanze, quei Torrari, i quali mancando alla fedeltà, di cui sono debitori al Principe, ed al Regno, permettessero,

mettessero, o tenessero mano ai Contrabbandi, introducessero nel Regno Persone sospette, od altrimenti contravvenissero a' loro doveri.

V I I I.

Saranno principalmente incaricati gli Alcaidi, ed altri Capi delle Torri della Custodia, e manutenzione in buon stato delle Artiglierie, Armi, Munizioni da Guerra, ed Attrezzi. Terranno separate, e ben disposte le Palle, giusta la diversa loro dimensione; Ed all' occasione della visita dovranno per loro scarico render conto del consumo, che ne avranno fatto, al Capitano; ed ove nel frattempo dall' una all' altra visita occorresse loro di mancar di munizioni, od altre robe necessarie, ne daranno avviso al Capitano per essere provvisti, o all' occasione dell' invio mensile del Soldato per l'esazione del Salario, od anche per espresso, ove sia d'uopo.

I X.

Finalmente non intendiamo di rivocare con il presente regolamento le altre provvidenze precedentemente emanate intorno all' Amministrazione,

nistrazione, Custodia, e difesa delle Torri in quelle parti, nelle quali non sia dal medesimo altrimenti disposto. Mandiamo bensì eseguirsi, ed osservarsi con la maggiore esattezza tutte, e singole le determinazioni sovra espresse, facendone special carico al Nostro Vicerè, agli Ufficiali dell' Amministrazione, ed a chiunque altri spettar possa; E siccome in una sì gelosa materia ogni anche minima inosservanza potrebbe condurre ad un massimo male, così ne faranno tutti risponsali. Che tal è Nostra Mente. Dat. in Torino li sedici del mese di Gennajo l'Anno del Signore mille settecento sessantasei, e del Regno Nostro il trentesimo settimo.

CARLO EMANUELE.

BOGINO.

V. Niger P. V. De Laconi Reg.

V. De-Rossi A. F. R. V. Massimino Ceva Conf.

Luogo del ✠ Sigillo.

P. VIRETTI SEGR.